

ALLEGATO 1

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste -
Direzione generale della tutela economica
dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA.

OGGETTO: Richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2191/81.

Il sottoscritto nella qualità di (legale rappresentante o titolare) della

. chiede di essere autorizzato a fornire, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2191/81, burro a prezzo agevolato ad Istituzioni e collettività senza scopo di lucro.

In particolare si impegna:

a) a tenere la contabilità prevista all'art. 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2191/81 e dal presente decreto ministeriale;

b) a sottoporsi a tutte le misure di controllo ritenute necessarie dagli organi di controllo.

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere iscritto in qualità di alla camera di commercio di con licenza n. del

Firma

ALLEGATO 2

All'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (A.I.M.A.).

Per il tramite dell'organo regionale di controllo.

OGGETTO: Domanda di acquisto del burro a prezzo ridotto ai sensi del regolamento (CEE) n. 2191/81.

L'istituzione o collettività senza scopo di lucro denominata con sede in

(prov. di) via c.a.p., per mezzo del suo legale rappresentante signor nato a il

involve domanda a codesta A.I.M.A. di acquistare burro a prezzo ridotto ai sensi del regolamento n. 2191/81 per un quantitativo complessivo di kg (.) che verrà somministrato nella mensa collettiva sita a provincia di via da essa gestita (oppure nelle mense collettive, specificate nell'allegato elenco, da essa gestite), (oppure: nelle mense collettive delle Istituzioni o collettività le quali, come risulta dalle allegato dichiarazioni, hanno dato mandato alla scrivente di rappresentarle nello svolgimento delle formalità relative all'acquisto di burro a prezzo ridotto ed hanno sottoscritto lo stesso impegno sotto-menzionato).

Il quantitativo di burro sopra indicato sarà somministrato, in mense collettive, ad un numero complessivo di n. (.) consumatori, assistiti dall'istituzione richiedente (oppure: dalle istituzioni e dalle collettività rappresentate dalla richiedente) in ragione di un consumo giornaliero pro-capite di gr (1) per un periodo di mesi (2).

La istituzione richiedente incarica di effettuare le operazioni di acquisto del suddetto quantitativo di burro, in qualità di mandatario responsabile il sig. nato a il (oppure se trattasi di società o Ente: la Società rappresentata dal sig. nato a il).

Il fornitore prescelto per l'acquisto di burro è

Il burro verrà depositato, in attesa di impiego, nel magazzino frigorifero (o nei magazzini frigoriferi), appresso specificati:

1) sito a via

2) c. s. sito a via

3) ecc., ecc.

L'istituzione richiedente (se del caso aggiungere: unitamente alle istituzioni/collettività rappresentate) si impegna a somministrare tutto il burro acquistato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2191/81 esclusivamente in mense collettive per l'alimentazione dei consumatori da essa stessa assistiti (e/o assistiti dalle istituzioni o collettività da essa rappresentate, in conformità alle di-

chiarazioni allegato). Essa si impegna altresì, per sé e per conto delle sue rappresentate, a tenere e far tenere, nelle forme che verranno stabilite dai competenti uffici, una documentazione aggiornata da cui risulti l'utilizzazione del burro acquistato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2191/81.

Allega a tal fine l'elenco delle mense collettive, da essa medesima gestite (se del caso aggiungere: distintamente dalle mense gestite dalle proprie rappresentate) nella provincia di, con il relativo indirizzo, numero dei consumatori, consumo pro-capite previsto, periodo di somministrazione e consumo complessivo, oltre alla propria dichiarazione contenente i predetti dati riferiti a se stessa.

In fede

.

Per l'istituzione:

il legale rappresentante

.

Segue l'autentica della firma

.

(1) Massimo: gr 30.

(2) Massimo: mesi sei.

(6012)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 settembre 1981.

**Modificazioni al decreto ministeriale 1° dicembre 1980,
relativo alla « disciplina dei contenitori a pressione di gas
con membrature miste di materiale isolante e di materiale
metallico, contenenti parti attive di apparecchiature elet-
triche ».**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 dell'11 febbraio 1981) relativo alla « disciplina dei contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico, contenenti parti attive di apparecchiature elettriche »;

Sentito il consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Rilevata la necessità di chiarire le disposizioni tecniche del citato decreto ministeriale 1° dicembre 1981, modificando l'allegato A, per adattarlo alle effettive esigenze di costruzione, certificazione, uso e regolarizzazione dei contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico, contenenti parti attive di apparecchiature elettriche;

Decreta:

Articolo unico

Sono eliminate dal decreto ministeriale del 1° dicembre 1980, relativo alla « disciplina dei contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico, contenenti parti attive di apparecchiature elettriche » le parole « collegate pneumaticamente ».

Sono altresì eliminati dall'allegato A, annesso al predetto decreto ministeriale del 1° dicembre 1980, i paragrafi 3.1; 3.3; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.2; 6.1; 6.2 e 6.3, che sono sostituiti dai seguenti paragrafi:

3.1. La certificazione di conformità alle disposizioni del decreto ministeriale 1° dicembre 1980, del prototipo del contenitore, è rilasciata al richiedente previa domanda e presentazione del progetto di costruzione agli uffici di cui al punto 2.2, nonché previo esito positivo delle prove previste ai punti 3.3; 3.3.1 e 3.3.2 da eseguire alla presenza dei tecnici degli uffici di cui al punto 2.2.

3.3. Ciascun tipo di membratura in materiale isolante del prototipo del contenitore deve essere sottoposto separatamente a prova idraulica spinta fino a rottura; la pressione di rottura deve essere non inferiore a 4,25 volte la pressione dichiarata in progetto.

3.3.1. Ciascun tipo di membratura in materiale metallico del prototipo per la quale non sia prevista una specifica disposizione per la verifica della stabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 21 novembre 1972 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1973), relativo alle disposizioni particolari per la costruzione degli apparecchi a pressione, deve essere sottoposta a prova sperimentale atta a determinare l'effettivo stato tensionale od a prova di pressione spinta a rottura che dovrà essere non inferiore a 4,25 volte la pressione dichiarata in progetto.

3.3.2. Il prototipo del contenitore assieme deve essere sottoposto a prova idraulica a pressione pari a 1,5 volte la pressione di progetto.

4.1.2. Il costruttore dovrà certificare l'esecuzione di:
una prova idraulica spinta fino a rottura su una membratura in materiale isolante per ogni lotto omogeneo costituito da un massimo di 100 esemplari; la pressione di rottura deve essere non inferiore a 4,25 volte la pressione di progetto;

una prova idraulica su ciascuna membratura, a pressione pari a 3 volte la pressione di progetto per le membrane in materiale isolante ed a 1,5 volte per quelle in materiale metallico;

una prova pneumatica su ciascun contenitore assieme, a pressione pari a 1,1 volte quella di progetto. Tale prova può essere effettuata in officina o sul luogo di installazione.

6.1. I contenitori già in uso o costruiti entro due anni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 1° dicembre 1980 e non rispondenti ai requisiti tecnici sopra indicati, debbono essere regolarizzati entro detto periodo mediante verifica su prototipo eseguita alla presenza dei tecnici degli uffici di cui al punto 2.2 con la sola prova di pressione spinta fino a rottura eseguita su ciascun tipo di membratura.

6.2. La pressione di rottura non deve essere inferiore a 3 volte la pressione massima dichiarata dal costruttore del contenitore o dall'utente.

Le prove che hanno dato esito negativo, possono essere ripetute su altre due membrane uguali.

6.3. La verifica su prototipo per i contenitori in uso è eseguita su di un contenitore in esercizio o a magazzino, per ogni produzione non superiore a 2.000 contenitori aventi le stesse caratteristiche costruttive e funzionali.

Ai fini della regolarizzazione si considerano aventi le stesse caratteristiche costruttive le membrane in materiale isolante per le quali sono rispettate le condizioni di omogeneità di produzione del materiale, nonché di uguaglianza del diametro interno e dello spessore minimo di parete.

6.7. Le membrane di ricambio per i contenitori regolarizzati ai sensi delle presenti norme transitorie possono essere utilizzate o costruite successivamente alla data di cui al precedente punto 6.1.

Roma, addì 10 settembre 1981

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*

MARCORÀ

*Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale*

DI GIESI

(6011)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 ottobre 1981.

Elenco delle condizioni di temperatura che debbono essere rispettate durante il trasporto di determinate sostanze alimentari né congelate né surgelate.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ'

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 51 e l'allegato C del regolamento di esecuzione della medesima legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, concernente in particolare il prescritto mantenimento delle temperature previste nello stesso allegato C durante il trasporto di talune sostanze alimentari ivi indicate;

Ritenuto necessario, in applicazione del medesimo art. 51, secondo comma, procedere all'aggiornamento della parte II di detto allegato C (concernente l'elenco delle condizioni di temperatura che debbono essere rispettate durante il trasporto di determinate sostanze alimentari non congelate né surgelate), limitatamente alla previsione di alcune tolleranze sulle temperature ammissibili durante il trasporto nella sola fase di distribuzione (frazionamento del carico) di alcuni alimenti ai rivenditori al dettaglio, nonché su quelle ammissibili per il trasporto in cisterna del latte alimentare crudo o pastorizzato;

Visto il parere al riguardo espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 9 luglio 1981;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato C - parte II del regolamento d'esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è così aggiornato: